



COMUNE DI CASTELLETTO d'ORBA

Provincia di Alessandria

ORDINANZA n° 12/2020

Oggetto: Misure per contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - USO OBBLIGATORIO DELLE MASCHERINE – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ORONASALI, PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 commi 5 e 7 del D. Lgs n. 267/2000, che fissano i compiti del Sindaco nelle emergenze sanitarie ed attribuiscono allo stesso la competenza a coordinare ed organizzare i servizi pubblici;

Vista la diffusione della patologia definita Coronavirus Covid-19 nel territorio nazionale e regionale che ha determinato una grave emergenza sanitaria;

Visto i Decreti Legge n. 6-9 e 18/2020 che dettano disposizioni sulla condizione di emergenza;

Visti i DPCM 23 febbraio, 1° marzo, 4-8-9-11-20-22 marzo, 1° aprile del 2020;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 20.03.2020 e dei Ministri della Salute e dell'Interno del 28.03.2020;

Considerato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza ed in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini che alle organizzazioni pubbliche e private;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 36 del 03.04.2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 39 del 06.04.2020;

Vista la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento VV.FF. del 20.03.2020 ad oggetto "Emergenza Covid-19 Vademecum utilizzo mascherine"

Considerato che un gran numero di persone non utilizza un sistema di protezione individuale nell'accedere agli esercizi pubblici, agli uffici pubblici, agli uffici postali;

Considerato che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alle misure di igiene delle mani;

Rilevato che sono distribuite, dai volontari della Protezione Civile, alla popolazione, mascherine ad ogni nucleo familiare residente nel Comune di Castelletto d'Orba, senza aggravii di costi;

Rilevato che la presente Ordinanza non contrasta, né eccede le misure statali e regionali per il contrasto alla diffusione del virus;

Ritenuto necessario adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 l'obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine fuori dall'ambiente domestico;

- Nelle aree spazi pubblici in genere;
- Negli esercizi commerciali e nelle aree mercantili;
- Negli uffici pubblici e privati;
- Negli uffici postali;
- In ogni altro luogo chiuso o all'aperto ove è possibile la presenza di persone;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, che sia obbligatorio per le persone, su tutto il territorio comunale di Castelletto d'Orba, fuori dall'ambiente domestico:

- nelle aree e spazi pubblici in genere;
- negli esercizi commerciali e nelle aree mercatali;
- negli uffici pubblici e privati;
- negli uffici postali;
- in ogni altro luogo chiuso o all'aperto ove è possibile la presenza di persone

indossare mascherine a protezione della bocca e del naso, ancorché non certificate o di fattura artigianale o altri sistemi di protezione, quali ad esempio foulard, sciarpe e simili;

ORDINA ALTRESI'

- ai responsabili e gestori delle attività commerciali;
- ai responsabili degli uffici pubblici e privati, degli uffici postali e di ogni altro luogo chiuso o all'aperto ove è possibile la presenza di persone;

di inibire l'accesso alle persone non dotate di tale dispositivo e di esporre all'esterno dei locali, in modo visibile all'utenza e agli organi di controllo, la presente ordinanza;

L'efficacia della presente ordinanza cesserà con l'esaurimento dell'evento emergenziale in atto secondo le disposizioni dettate dai competenti organi statali e regionali.

A V V E R T E

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981 per la determinazione delle sanzioni nella misura ridotta;

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ai sensi dell'art. 40 del codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E

- che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla Prefettura di Alessandria, alla Questura di Alessandria e al Comando Stazione Carabinieri di Capriata d'Orba;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e diffusa nei canali informatici per la massima conoscenza della popolazione;

D E M A N D A

alle forze di Polizia di fare rispettare le previsioni della presente ordinanza.

Castelletto d'Orba, 21.04.2020

Il Sindaco
Mario Pescel

